



**COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE – ART. 11, LEGGE 431/1998 – ANNUALITÀ 2021.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; della deliberazione della Giunta regionale n. 37/40 del 09/09/2021 (all. n. 2), recante "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi",

RENDE NOTO

che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno al pagamento del canone di locazione relativo annualità 2021.

ART. 1

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione i soggetti che **alla data della presentazione della domanda** siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani, cittadini appartenenti all'Unione Europea o cittadini extracomunitari, residenti anagraficamente nel Comune di Olbia da 3 anni consecutivi alla data di pubblicazione del presente bando.
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o di copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo;
- b) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare situata nel Comune di Olbia, utilizzata a titolo di abitazione principale o esclusiva;

Il contratto deve:

- ✓ essere regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- ✓ riferito a un alloggio di proprietà privata adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ✓ sussistere al momento della presentazione della domanda;
- ✓ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

- c) non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- d) non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- e) non essere titolare né il richiedente né alcuno dei componenti del nucleo familiare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di rilevanti pregi artistici e signorili).

Come disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto n. 290 del 19/07/2021, **i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di cittadinanza.**

Pertanto, il Comune erogherà il contributo al canone di locazione anche a chi percepisce la quota del c.d. Reddito/pensione di cittadinanza destinata all'affitto e successivamente comunicherà la lista dei beneficiari all'INPS, che effettuerà la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

I contributi al canone di locazione non sono inoltre cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 05/07/2000 (Fondo Sociale).

Pertanto i Comuni successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. 431/1998.

Il titolare del contratto di locazione è il soggetto che può richiedere il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad f), costituisce causa di esclusione dal concorso.

Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA A:

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B:

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **14.573,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;

FASCIA Covid:

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € **35.000** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla fascia Covid i richiedenti devono presentare autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito in ragione dell'emergenza covid una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al **25%**. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali degli anni 2021-2020.

Il contributo è determinato applicando la seguente formula:

- ✓ **Canone annuo effettivo** è pari al canone mensile moltiplicato per il numero delle mensilità previste nel contratto per il 2021.
- ✓ **Canone annuo sopportabile** è pari all'ISEE del nucleo familiare X 14% o 24% a seconda della fascia di appartenenza.

Il canone annuo sopportabile non può superare il canone annuo effettivo. In tal caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo.

- ✓ **Ammontare annuo massimo del contributo** = Canone annuo effettivo – canone annuo sopportabile.

Il contributo è concesso per le mensilità del periodo gennaio-dicembre 2021 coperte dal contratto di locazione e per le quali siano riscontrabili le ricevute di pagamento.

Esempio di calcolo teorico dell'ammontare massimo del contributo di Fascia A nel caso in cui il contratto di affitto abbia durata da gennaio a dicembre:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00
- Canone annuo sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- Canone annuo effettivo = € 3.600,00
- Ammontare del contributo (per 12 mesi) = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

DOVE TROVARE IL MODULO DI DOMANDA E IL BANDO

Le domande di ammissione al contributo devono essere **compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Olbia** e sono reperibili unitamente al Bando presso:

- a) **Settore Servizi Sociali**, via Capo Verde, presso il Delta Center, zona Industriale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- b) **Sito internet** del Comune di Olbia all'indirizzo: www.comune.olbia.ot.it;
- c) **Servizio Informacittà** di Olbia, presso Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin.

ART.3

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Olbia, Via G. Garibaldi n. 49, **DAL 16 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2021** oppure trasmesse via pec a: protocollo@pec.comuneolbia.it entro gli stessi termini;

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal bando saranno escluse dal concorso.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4

CONTENUTO DELLE DOMANDE

Le domande dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione della presenza di componenti con più di 65 anni di età e di disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- c) i dati anagrafici del locatore/i;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando;
- e) gli estremi del contratto di locazione ad uso abitativo e della registrazione presso l'Ufficio del Registro;
- f) l'ammontare del canone;
- g) l'indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti la suddetta procedura;
- h) l'eventuale provvedimento di separazione legale o divorzio, emesso in data non anteriore al 01/01/2018;
- i) la firma a sottoscrizione della dichiarazione.

Per **nucleo familiare** del richiedente si intende quello risultante anagraficamente alla data della domanda.

I coniugi fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare** anche se hanno diversa residenza anagrafica. Avere residenze diverse non impedisce dunque di rientrare nello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Alla domanda si devono allegare:

- ✓ fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- ✓ fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di dicembre 2021.

Le ricevute devono indicare: cognome e nome del locatore, cognome e nome del conduttore, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo ove prevista dalla normativa vigente;

- ✓ in alternativa alle ricevute, fotocopia dei vaglia postali o dei bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione (non deve essere apposta la marca da bollo);

NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE;

- ✓ fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di chi sottoscrive la domanda;
- ✓ copia del documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro o copia dell'adesione alla "Cedolare secca";
- ✓ copia del certificato in corso di validità rilasciato dalla competente Commissione ATS attestante la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi);
- ✓ per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea: copia del Permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo.

ART. 6 ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e quello considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per i contratti già stipulati a quella data.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di validità del bando comunale, il canone sarà determinato dalla media della somma del canone di locazione del vecchio e del nuovo contratto.

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Il contributo **potrà** essere incrementato fino al raggiungimento del limite massimo previsto, del 25% per i nuclei che includono ultrasessantacinquenni e disabili con invalidità pari o superiore al 67%, riconosciuta dalla Commissione competente.

I contributi di importo inferiore a 50,00 Euro non verranno liquidati.

ART. 7
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

FASCIA A - ISEE fino a €13.405,08 - incidenza canone sul reddito superiore al 14%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 14% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

FASCIA B - ISEE fino a € 14.573,00 - incidenza canone su reddito superiore al 24%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 24% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

FASCIA Covid - ISEE da € 14.574,00 e fino a € 35.000,00 - incidenza canone sul reddito superiore al 24%

INCIDENZA DEL CANONE SUL REDDITO	PUNTEGGIO
dal 24% al 30%	1
dal 31% al 50%	2
dal 51% al 70%	3
Oltre il 70 %	4

Attribuzione punteggi in relazione all'ISEE

Fino a redditi di € 4.500,00	7
da € 4.501,00 a € 6.500,00	6
da € 6.501,00 a € 9.500,00	5
da € 9.501,00 a € 12.500,00	4
da € 12.501,00 a € 13.405,08	3
da € 13.405,09 a € 14.573,00	2
da € 14.574,00 a € 35.000,00	1

Attribuzione punteggi in relazione a situazioni particolari

Richiedente separato o divorziato, con provvedimento del Tribunale, emesso in data non anteriore al 01/01/2018	Punti 02
Conduttore, o componente ultra sessantacinquenne, con nucleo familiare composto da una o due persone, alla data di pubblicazione del bando	Punti 03
Presenza di soggetti invalidi o portatori di handicap nella misura non inferiore al 67%, alla data di pubblicazione del bando	Punti 03
Per ogni figlio minore a carico	Punti 02

In caso di parità di punteggio prederà in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un maggior numero di figli minori; in caso di ulteriore parità prederà il nucleo familiare composto da una o due persone nel quale sono anche presenti soggetti ultra sessantacinquenni e/o soggetti invalidi nella misura non inferiore al 67% alla data di pubblicazione del bando.

Per i soggetti per i quali risulti un reddito pari a zero, inferiore al canone di locazione o comunque incongruo rispetto allo stesso, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante la fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno rappresentato da questo Comune, i contributi verranno concessi favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, in base al punteggio in graduatoria operando una riduzione proporzionale alla percentuale trasferita dalla Regione al Comune e fino a concorrenza del contributo assegnato, secondo i criteri che verranno determinati con Deliberazione dalla Giunta Comunale.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procederà alla istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza al contenuto del presente bando delle istanze presentate.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che hanno i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, c/o la sede del Settore Servizi sociali e sul sito internet del Comune di Olbia.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro il termine di **10** giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria, all'Amministrazione Comunale, indirizzate al Dirigente del Settore Servizi alla Persona. Decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679)

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per il procedimento di cui al presente bando ed avverrà presso gli Uffici dell'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

In ogni momento gli Interessati potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno:

- 1) chiedere l'accesso ai dati personali che li riguardano; la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- 2) ottenere la portabilità dei dati che li riguardano;
- 3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
- 4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati;
- 5) proporre reclamo ad un'Autorità di controllo;

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olbia.

ART. 10 ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano contabilmente disponibili; pertanto **la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

L'amministrazione eseguirà i controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni d'intesa con l'Agenzia delle entrate e altri Uffici Pubblici competenti. Inoltre invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Verificherà inoltre, con gli uffici competenti del Settore Servizi sociali, l'eventuale richiesta e/o erogazione di ulteriori benefici economici destinati al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione per l'anno 2020.

Qualora vengano meno per qualsiasi motivo le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà a revocare il contributo stesso

Nel caso in cui dai controlli che verranno effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75, D.P.R. 445/2000) oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

L'Ufficio presso il quale rivolgersi per le informazioni è l'Ufficio del Responsabile del Procedimento presso il Settore Servizi Sociali, Delta Center, via Capo Verde, Zona Industriale, tel. 0789 - 52055.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia Spano